



Città di Novi Ligure
V Settore

PROCEDURA TELEMATICA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE "PUNTO GIOVANI" SPORTELLLO VIA MARCONI 66.

BANDO DI GARA

1. PREMESSE

Con Determinazione n. 123/652 in data 13/07/2020 del Dirigente Settore V è stato stabilito di affidare il SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE "PUNTO GIOVANI" SPORTELLLO VIA MARCONI 66

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 36 commi 2 e 9 bis, 58, 60 e 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Luogo di prestazione del servizio: Comune di Novi Ligure

Il servizio Punto Giovani si svolgerà presso i locali di proprietà comunale ubicati in Novi Ligure, Via Marconi 66, presso la Biblioteca comunale

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016: Dott.ssa Roberta Nobile Telefono: 0143/772224 - e-mail: r.nobile@comune.noviligure.al.it

Cig n° 83579606C7

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novi Ligure

Sede: Via Paolo Giacometti, 22 – 15067 Novi Ligure

CODICE AUSA 0000155403 Telefono: 0143/772224 – 0143/772253 – 0143/772278

Fax: 0143772283

e-mail: r.nobile@comune.noviligure.al.it

Pec: protocollo@pec.comunenoviligure.it

URL: <http://www.comune.noviligure.al.it>

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

Al presente bando sono allegati:

- Allegato 1 "Capitolato Speciale"

Gli atti di gara possono essere scaricati da: <http://noviligure/trasparenza> sezione bandi di gara e contratti/ atti delle amministrazioni aggiudicatrici degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e inviati tramite procedura disponibile sulla centrale di committenza CONSIP spa www.acquistinretepa.it

Ulteriori informazioni di carattere amministrativo, relative alla documentazione amministrativa, possono essere richieste su MEPA – Centrale Unica degli acquisti.

2.2 CHIARIMENTI.



Città di Novi Ligure
V Settore

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MEPA o all'indirizzo pec: protocollo@pec.comunenoviligure.it almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta diretta al richiedente e mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verranno fornite risposte a quesiti inviati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici saranno effettuate tramite la piattaforma MEPA

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di prestazione consistente nel servizio da espletarsi in un'unica sede. La suddivisione in lotti quindi risulta non economicamente conveniente e può comportare una concreta difficoltà nel coordinare l'organizzazione del lavoro tra diversi operatori economici sul territorio e potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, rendendo difficoltosa anche la possibilità di controllo delle prestazioni svolte dai singoli operatori

Oggetto dell'appalto: gestione servizio di "Punto Giovani", Sportello Via Marconi, 66
CPV **75310000-2**.

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono specificate capitolato speciale d'Appalto approvato (All. 1) con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 09/04/2020, il quale forma parte integrante del presente bando.

Importo complessivo del servizio a Base d'asta: Euro 75.000,00 Iva esclusa

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 60.000,00 L'importo contrattuale è comprensivo delle spese generali, di acquisto del materiale di consumo, delle attrezzature e di quant'altro si rende necessario all'espletamento delle attività svolte dai servizi oggetto di gara.



Città di Novi Ligure
V Settore

In considerazione della tipologia dei servizi, non essendoci rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI. I costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze sono pertanto pari a 0 (zero).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata e decorrenza del contratto:

Il contratto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di consegna, prevista indicativamente per il mese di agosto 2020.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli stabiliti nel contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare è ammessa la partecipazione:

- ☐ di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ☐ di Consorzi ordinari di cui di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ☐ di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

Agli operatori economici costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50.2016 In particolare:

- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50.2016 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50.2016 al concorrente che partecipa alla gara in Raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50.2016 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il



Città di Novi Ligure
V Settore

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In base all'art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/2016 modificato dal d.l. 32/2019 i consorzi stabili di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. In base all'art. 47 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 modificato dal d.l. 32/2019 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto [cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013]. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In base all'art. 47, comma 2 del D.lgs. 50/2016 i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

6. REQUISITI GENERALI



Città di Novi Ligure
V Settore

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.;

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiamo affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. **black list** di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 con. In l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

DOCUMENTO "PASOE" RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

In caso di raggruppamento, il PASOE, deve essere unico e generato dalla sola mandataria. Deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti.

La mancata allegazione del PASOE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri, anche a seguito di richiesta di soccorso istruttorio di aver provveduto entro la data di presentazione dell'offerta alla registrazione presso il servizio AVCPASS

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'

a) sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, D.lgs. 50/2016 che conseguano l'abilitazione al Bando MEPA "Servizi Sociali" entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In caso di partecipazione alla presente procedura in forma aggregata attraverso raggruppamenti temporanei di imprese, costituiti o costituendi, consorzi, ovvero aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi del Capitolato d'Oneri "Servizi Sociali" per l'abilitazione di fornitori per la categoria Servizi di cura alla persona, l'abilitazione ad operare sul MEPA per il bando di riferimento è richiesto per tutte le imprese partecipanti comprese le imprese consorziate/retiste con le quali il consorzio/rete di imprese intende partecipare.

b) iscrizione al Registro della competente CCIAA – Camera di Commercio, industria e agricoltura; per attività inerente il servizio oggetto della presente procedura, o ad analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato U.E., in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.



Città di Novi Ligure
V Settore

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

Il requisito dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere posseduto:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza.

Nel caso di cooperativa sociale di tipo a) o b) dovrà essere dichiarata l'iscrizione nell'apposito Albo regionale.

Per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 il requisito predetto deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) possesso di due referenze bancarie, da produrre in originale informatico, firmate digitalmente e rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993, indirizzate al Comune di Novi Ligure in riferimento alla procedura aperta in oggetto con specificazione del CIG, che attestino l'idoneità economica e finanziaria del concorrente al fine dell'assunzione della prestazione oggetto della gara.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di concorrenti, ogni partecipante al raggruppamento deve presentare due referenze bancarie. In caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 devono essere presentate dal consorzio.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

aver eseguito per Amministrazioni pubbliche/enti pubblici/privati, regolarmente e con buon esito, negli ultimi 3 anni, calcolati con riferimento alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, la gestione per la durata minima di 12 mesi di almeno un servizio d'informazione, comunicazione o servizio analogo a quello della gara (per servizi analogo si intende servizio nel settore dell'informazione, lavoro, orientamento e consulenza per giovani o cittadini), per un importo almeno pari a € 75.000,00 (Iva esclusa), da attestare con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. **Non deve trattarsi di servizio in corso di esecuzione, ma interamente eseguito.**

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il predetto requisito deve essere posseduto dalla sola Capogruppo. In caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.



Città di Novi Ligure
V Settore

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

In caso di servizi d'informazione, comunicazione o servizio analogo a quello della gara a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, lo svolgimento del predetto servizio può essere dimostrato mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE; GEIE

Sono ammessi gli operatori economici elencati dall'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 ed i raggruppamenti di concorrenti previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In base all'art. 48, comma 19-ter, del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



Città di Novi Ligure
V Settore

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane** ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio

Il requisito di cui al **punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dei servizi aggiuntivi e connessi.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALLIMENTO

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.L.vo n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi di capacità **tecnica** di cui al punto 7.3) del presente bando avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

E' ammesso l'avvalimento frazionato nel senso che il soggetto partecipante *può chiedere ad un soggetto ausiliario di prestargli il requisito al fine di raggiungere i 12 mesi previsti di svolgimento del servizio all'interno degli ultimi tre anni antecedenti la data della RDO.*

Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente gara non è consentito, pena l'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.



Città di Novi Ligure
V Settore

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. A tal fine, i concorrenti, per poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dal presente bando di gara, devono produrre, anche la seguente ulteriore documentazione:

1) Dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere;

2) contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Pena l'immediata esclusione, il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte del soggetto ausiliario, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi delle risorse che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata.

3) una dichiarazione, resa e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest'ultimo:

a) attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 del presente disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. **In tal caso, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà:**

- **essere presentato un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste nella sezione A e B parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI;**
- **essere presentate le dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato 3 al presente disciplinare;**

b) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione/Ente per cui è indetta la gara a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, **ivi compreso l'eventuale periodo di proroga**, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) indica:

nel caso di consorzio tra soc. coop. di produzione e lavoro costituito a norma della L. 422/1909 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 s.m.i. o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 o nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di avvalimento.

Alla suddetta autocertificazione va allegato documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'esclusione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.



Città di Novi Ligure
V Settore

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89 comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

9. DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. In considerazione che l'affidamento ha per oggetto servizi alla persona, non è ammesso il subappalto.

10. CAUZIONE PROVVISORIA.

L'operatore economico deve allegare **apposito documento in formato elettronico** pari al 2% del valore a base di gara ossia **Euro 1.500,00** salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria. che può essere una fideiussione:

- ☐ bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93 e s.m.i.;
- ☐ assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 s.m.i.;
- ☐ rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D. Lgs. 58/1998 (si rinvia a quanto previsto dal comunicato del Presidente ANAC del 1° luglio 2015).

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisipub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, al solo consorzio.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, anche con bonifico bancario intestato al Comune di Novi Ligure (potranno essere richieste al RUP le coordinate bancarie), o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Novi Ligure o con le altre modalità indicate dall'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017. Deve essere comunque prodotto l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario in base all'art. 93, comma 8 del D. Lgs. 50/2016. Il predetto art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 non si applica alle



Città di Novi Ligure
V Settore

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di cauzione provvisoria mediante bonifico bancario o assegno circolare va inserita nell'apposito campo su MEPA la copia dei predetti documenti, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.PR. 445/2000, sottoscritta digitalmente del legale rappresentante del concorrente o da soggetto dotato di adeguati poteri di firma. L'originale dell'assegno circolare non trasferibile va inoltrato alla stazione appaltante con le modalità sotto illustrate per l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

La cauzione provvisoria, rilasciata mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve essere intestata alla stazione appaltante, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Cod. Civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario in base all'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. **Il predetto art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

La cauzione provvisoria deve essere conforme, in base all'art. 93 comma 8 bis D.lgs. 50/2016 allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti sono abilitati a presentare la scheda tecnica, sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti e redatta in conformità a quanto previsto dallo SCHEMA TIPO 1.1. del D.M. MISE 31/2018.

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
Forma singola	● Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e del legale rappresentante dell'operatore economico o soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico Il soggetto garantito deve essere l'operatore economico che invia l'offerta.
R.T.I. costituito Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b), c), D. Lgs. 50/2016) Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D. Lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e del legale rappresentante dell'operatore economico o soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico mandatario o consorzio Il soggetto garantito deve essere il R.T.I. / consorzio. Il soggetto contraente deve essere l'operatore economico mandatario o il consorzio.



Città di Novi Ligure
V Settore

R.T.I. costituendo Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D. Lgs. 50/2016)	Allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante e del legale rappresentante dell'operatore economico o soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico mandatario o consorzio. I soggetti garantiti devono essere tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi, che devono essere singolarmente citati. Il soggetto contraente può essere l'operatore economico mandatario, uno degli operatori economici mandanti o consorziandi.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: in caso di RTI o Consorzio ordinario costituito o costituendo, dalla impresa mandataria/capogruppo con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del raggruppamento ovvero del Consorzio ordinario; in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo.

Nel caso in cui non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente del documento attestante la costituzione della garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa, i concorrenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea con allegata la dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto con comprovati poteri di firma.

Qualora la cauzione venga presentata con assegno circolare non trasferibile, nel campo dedicato alla cauzione provvisoria dovrà essere caricata una scansione del predetto assegno circolare, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Il predetto assegno dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante entro il termine perentorio di scadenza del termine di presentazione delle offerte, all'Ufficio Protocollo del Comune di Novi Ligure, Via Paolo Giacometti n. 22 15067 AL, in plico sigillato con all'esterno la dicitura: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE "PUNTO GIOVANI" SPORTELLO VIA MARCONI 66" e l'indicazione del mittente. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Esso deve essere chiuso e recapitato come sopra indicato.

Nel caso di cauzione provvisoria costituita con bonifico bancario va caricata nel predetto campo la scansione del suddetto bonifico, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

I concorrenti sono abilitati a presentare la scheda tecnica, sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti e redatta in conformità a quanto previsto dallo SCHEMA TIPO 1.1. del D.M. MISE 31/2018.

In caso di costituendi raggruppamenti di concorrenti la garanzia fideiussoria ed assicurativa è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutte le imprese



Città di Novi Ligure
V Settore

raggruppate e dovrà indicare, come contraente della stessa, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, con la precisa indicazione delle imprese mandanti e la individuazione dell'impresa alla quale sarà conferito il ruolo di capogruppo-mandataria e delle imprese costituenti il raggruppamento.

Allo svincolo della cauzione provvisoria si applica l'art. 93, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Si precisa che in caso di partecipazione in RTI il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento sia in possesso della predetta certificazione.

In caso di avvalimento la cauzione va rilasciata a favore dell'operatore economico che concorre.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali oggetto del servizio è obbligatorio. **La mancata effettuazione è causa di esclusione dalla procedura di gara.** Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente nelle mattinate dei giorni sotto indicati, indicativamente dalle ore 9,30 alle ore 12,00 lunedì e giovedì.

Il ritrovo è fissato per le ore 09,30 presso l'ufficio Affari Sociali ubicato in Novi Ligure via Gramsci 11 secondo piano.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere preventivamente inoltrata a aff.sociali@comune.noviligure.al.it e dovrà riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico; recapito fax/indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata del sopralluogo e la data per la quale viene richiesta la possibilità di effettuare il sopralluogo. Detta richiesta dovrà pervenire al Comune entro le ore 12 dei due (2) giorni antecedenti la data richiesta per il sopralluogo.

Il RUP, verificata la regolarità della richiesta, invierà al richiedente conferma della data e dell'ora del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dai sotto elencati soggetti:

Soggetto	Documenti da produrre per il sopralluogo
Legale Rappresentante/ Titolare di impresa individuale	Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità Copia certificato C.C.I.A.A. in corso validità, dalla quale risulti la posizione giuridica ricoperta all'interno dell'impresa
Socio munito di poteri di Amministrazione e/o Rappresentanza, e/o Procuratore GENERALE e/o Istitore	Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; Copia certificato C.C.I.A.A. in corso validità, dalla quale risulti la posizione giuridica ricoperta all'interno dell'azienda.
Procuratore speciale appartenente alla	Copia fotostatica non autenticata di un



Città di Novi Ligure
V Settore

struttura dell'impresa quale dipendente	documento di identità, in corso di validità; Copia della procura speciale notarile da cui si evidenzia la facoltà di procedere alle prese visioni degli elaborati di gara ed ai sopralluoghi Estratto del libro unico del lavoro
Altro soggetto appartenente alla struttura dell'impresa quale dipendente	Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; Delega in originale rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, su carta intestata dell'impresa, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, sia costituendi che già costituiti, il sopralluogo può essere svolto da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché delegato da tutti gli operatori economici.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. **Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.**

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del D.lgs. 50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Secondo la Delibera Anac n. 1174 del 19.12.2018 non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC in quanto non è dovuto alcun contributo da parte degli operatori economici qualora il valore stimato dell'appalto sia inferiore ad € 150.000,00.

In ogni caso l'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta avanzata con delibera 289 del 1° aprile 2020 dall'Autorità nazionale anticorruzione, stabilisce che " *Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono*



Città di Novi Ligure
V Settore

esonerati dal versamento dei contributi i cui all'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31/12/2020"

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A seguito della determinazione dirigenziale a contrattare n. 123/652 del 13/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta procedura telematica tramite sistema MEPA – www.acquistinretepa.it per l'affidamento dei servizi di gestione "I Punto giovani", sportello Via Marconi, 66".

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema della procedura aperta.

La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto indicato dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno queste ultime.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione in MEPA accedendo al portale AcquistinretePA all'indirizzo internet www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione: in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica corrispondente ai servizi da affidare.

in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica corrispondente ai servizi da affidare. Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

L'operatore economico registrato al MEPA accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "**Invia offerta**". La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di MEPA, che consentono di predisporre:

- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa,
- una busta telematica B contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica C contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step sotto descritti componenti il percorso guidato "Invia offerta". Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in MEPA per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a



Città di Novi Ligure
V Settore

quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

La gara sarà svolta sulla piattaforma telematica MEPA, piattaforma telematica messa a disposizione gratuitamente dalla centrale di committenza CONSIP Indirizzo al quale inviare le offerte: la documentazione sotto elencata, l'offerta tecnica e quella economica devono pervenire **esclusivamente** sulla piattaforma MEPA I entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 14 settembre 2020** . **Allo scadere del predetto termine, le offerte presentate non potranno essere più sostituite.**

Seduta di gara: 17 settembre 2020 ore 10.00

Lingua da utilizzare per la presentazione delle offerte: italiano.

Si precisa che il Comune di Novi Ligure e CONSIP- Acquistinretepa devono considerarsi esonerati da qualsiasi responsabilità, inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere CONSIP Acquistinretepa e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

In base all'art. 79, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

La documentazione sotto elencata, distinta in documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, va inserita negli appositi spazi dedicati a ciascuna di essa: i dati relativi all'offerta economica vanno inseriti solo nei campi ad essa riservati **pena l'esclusione dalla procedura.**

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda per l'ammissione alla gara e della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra



Città di Novi Ligure
V Settore

irregolarità essenziale delle dichiarazioni/documenti e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs 50/2016, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non saranno oggetto di regolarizzazione e integrazione quegli inadempimenti ritenuti dalla stazione appaltante irrimediabili o che rendono l'offerta irricevibile. In via esemplificativa, non esaustiva, si elencano le seguenti fattispecie: **offerte pervenute fuori termine; mancata separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione amministrativa e dalla offerta tecnica.**

Si rinvia a quanto stabilito dalla Determinazione ANAC 1/2015.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dei documenti, del DGUE, e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle prestazioni ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016) sono sanabili.

Costituiscono altresì cause di esclusione:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti amministrativi e nella offerta tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016.



Città di Novi Ligure
V Settore

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Si evidenzia che il parere Avcp n. 54 del 19/03/2014 ha chiarito che "L'onere di fornire la prova grava sull'operatore economico al quale il legislatore consente di evitare l'effetto dell'esclusione dalla gara, irrogata in conseguenza dell'operato dei soggetti cessati dalla carica, a condizione che, attraverso la dissociazione, venga interrotto quel nesso di identificazione e di collegamento presunti tra i soggetti cessati e l'operatore economico stesso. A titolo esemplificativo, possono essere considerati indici rivelatori dell'effettività della dissociazione le circostanze indicate nella determinazione n. 1/2010, quindi, "l'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale".

Si precisa che in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, di incorporazione o fusione sussiste l'obbligo in capo all'operatore economico cessionario, incorporante o risultante della fusione di presentare, a pena di esclusione, l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. va effettuata anche con riferimento agli amministratori che hanno operato presso l'operatore economico cedente, incorporato o fusasi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica nel predetto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione (Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 10 e 21 del 2012).

In caso di operatore economico con due soli soci che possiedono, ciascuno, il 50% di partecipazione, la dichiarazione predetta deve essere presentata, pur in mancanza di un socio di maggioranza, da entrambi i suddetti soci.

Secondo il Consiglio di Stato Adunanza Plenaria sentenza n. 24 del 6 Novembre 2013 "L'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%".

Si precisa che tale dichiarazione va resa, a pena di esclusione, anche dall'eventuale Vicepresidente, ossia dal soggetto che, secondo lo Statuto, è abilitato a sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto il Legale rappresentante senza intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione

15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,

La domanda è redatta in bollo preferibilmente secondo l'**Allegato A** al presente disciplinare e comunque riportante tutti i dati ivi indicati, **sottoscritta con firma digitale** dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un



Città di Novi Ligure
V Settore

procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia di un documento di identità del procuratore e copia della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

1) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

2) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE non ancora costituiti la domanda dovrà essere corredata dall'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

3) I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45 del d.lgs. n. 50/2016 devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi essi saranno chiamati a svolgere;

4) In caso di raggruppamenti già costituiti, alla domanda dovrà essere allegato l'atto con cui è stato conferito mandato speciale con rappresentanza.

5) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà dichiarare, oltre a tutti i dati concernenti informazioni ritenute essenziali sull'operatore economico, anche le seguenti dichiarazioni:

a) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196 s.m.i e dall Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;



Città di Novi Ligure
V Settore

b) il domicilio presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento della gara.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui al Regolamento di esecuzione UE 2016/7, di cui **all'Allegato B** del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, con la quale il concorrente attesta, tra l'altro, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del D.lgs. 50/2016.

Il DGUE dovrà essere **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente con allegato documento di identità.

Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n° 3, ha adottato le *“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016”*, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale.

Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato B) adattato alle linee guida fornite dal Ministero dei Trasporti, specificando che lo stesso può essere utilizzato per le dichiarazioni di cui al presente punto 15.2, mentre le dichiarazioni di cui al successivo punto 15.3.1 potranno essere rilasciate utilizzando il modello Allegato C al presente bando.

In particolare il concorrente dovrà, tra l'altro, dichiarare:

a) il numero e la data di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza (PARTE IV – Lett. A del DGUE)

b) i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandata semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, degli institori e dei procuratori muniti di potere di rappresentanza e titoli di poteri gestori e continuativi) (PARTE II – Lett. B del DGUE)

c) l'assenza nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, 3° comma, D.lgs. 50/2016 (ivi compresi pertanto i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO) di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale anche riferita da un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 D.lgs. 50/2016 per i reati indicati dall'articolo 80, comma 1) D.lgs. 50/2016 (**articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016**) (Parte III – Lett. A del DGUE).

d) Che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in è stabilito (PARTE III – Lett. B del DGUE) (**articolo 80, comma 4, D.lgs. 50/2016**)

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del



Città di Novi Ligure
V Settore

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande)

e) Di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo **80, comma 5, lett. a) del Codice** (PARTE III – Lett. C del DGUE);

f) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice (**articolo 80, comma 5, lett. b) del Codice**) (PARTE III – Lett. C del DGUE);

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice il concorrente dovrà presentare:

a. dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati];

b. dichiarazione sottoscritta digitalmente con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5

(oppure)

Nei casi di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto

1. dichiarazione, redatta secondo il modulo DGUE allegato al presente disciplinare, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto

2. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Novi Ligure a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;



Città di Novi Ligure
V Settore

3. dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

4. contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

g) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. *Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c) (PARTE III – Lett. C del DGUE);*

h) di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura di appalto o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni sulla concorrenza (art. 80, comma 5, lett. d) (PARTE III – Lett. C del DGUE);

i) di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice o, in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

j) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) (PARTE III – Lett. D del DGUE) ;

k) che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

n) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice: pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver



Città di Novi Ligure
V Settore

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (PARTE III – Lett. D del DGUE);

o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. **80, comma 5, lettera m)** del Codice (PARTE III – Lett. D del DGUE) e, in particolare: di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

q) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**) (PARTE III – Lett. D del DGUE);

r) Di non trovarsi nelle condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico (PARTE III – Lett. D del DGUE);

s) Il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 7.3 del presente bando (PARTE IV Lett. C del DGUE);

Si precisa che:

- le attestazioni di cui al presente articolo, **nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE** devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, **utilizzando ciascuno il DGUE**;

- le attestazioni di cui al presente articolo, nel caso di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, **utilizzando ciascuno il DGUE**;

- **l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice**, deve essere resa o riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, **compresi pertanto quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione della RDO (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di



Città di Novi Ligure
V Settore

società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la suddetta attestazione deve essere resa o riferirsi anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

In caso di condanne, l'esclusione opera qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall'articolo 80 comma 1 del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando il **modello allegato D** al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del Codice la stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una situazione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo decreto, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Limitatamente alle ipotesi di cui al comma 5 art. 80, lett. a) e c) non saranno considerate situazioni che siano verificate oltre il termine di dieci anni decorrente dalla data di pubblicazione della RDO.

15.3) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni sostitutive integrative in carta semplice, rese ai sensi del d.p.r. 445/2000, con allegato documento di identità, come da **modello allegato C** con la quale la quale il legale rappresentante, attesta:

1. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dei soggetti di cui al comma 3 D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della RDO);



Città di Novi Ligure
V Settore

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n° 78;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

4. Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e quello approvato dal Comune di Novi Ligure con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014.

5. Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle prestazioni del presente appalto in vigore per il periodo e nella località di svolgimento dell'appalto medesimo e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette;

6. Di aver preso piena ed integrale conoscenza della natura dell'appalto, di tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale, nel bando di gara, della normativa vigente in materia e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni;

7. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. (eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:

.....;

OVVERO

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:



Città di Novi Ligure
V Settore

■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive:

a) devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

I modelli DGUE e gli allegati B C e D prevedono l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:

- la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
- la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;



Città di Novi Ligure
V Settore

· il dato o il documento mancante (ad es. documento di identità da allegare all'istanza) sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione amministrativa presentata.

15.3.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE allegato D da presentare nel caso in cui il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80, comma 1 D.lgs. 50/2016 anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo (compresi i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO), conformemente all'allegato 4 al presente disciplinare.

15.3.3) Documentazione a corredo

Il concorrente allega

15.3.3.1) DOCUMENTO "PASOIE" RILASCIATO DAL SERVIZIO AVCPASS gestito da ANAC in base alla Delibera n. 157 del 17.2.2016, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASOIE altresì del consorziato esecutore.

In caso di avalimento si riporta la **faq N.24 sul sito di Anac** "E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".

Il **PASOIE** generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuale ausiliaria prima di essere caricato dalla mandataria/consorzio sulla piattaforma MEPA. Il **PASOIE** è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.

In caso di raggruppamento, il PASOIE, deve essere unico e generato dalla sola mandataria. Deve contenere i dati di tutti gli operatori economici raggruppati e deve essere sottoscritto dalla mandataria e dalle mandanti.

La mancata allegazione del PASOIE non costituirà causa di esclusione qualora il concorrente dimostri, anche a seguito di richiesta di soccorso istruttorio di aver provveduto entro la data di presentazione dell'offerta alla registrazione presso il servizio AVCPASS.

Il concorrente che non procederà a regolarizzare la propria posizione in tempo utile per consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche, sarà escluso.

Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASOIE altresì del consorziato esecutore.

Il PASOIE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento

15.3.3.2) n. due referenze bancarie di cui al punto 7.2 del presente bando da produrre in originale informatico e rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993

15.3.3.3) CAUZIONE PROVVISORIA: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 1 del d. lgs. 50/06 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Novi Ligure di **Euro 1.500,00** pari al 2% dell'importo stimato del contratto (€



Città di Novi Ligure
V Settore

75.000,00), salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 costituita in uno dei seguenti modi:

- a) versamento potrà avvenire con Bonifico Bancario sul seguente IBAN del COMUNE DI NOVI LIGURE: IT-40 C 05696 48420 000010000X89 indicando quale causale: "Cauzione provvisoria gara servizio Punto Giovani CIG:83579606C7" e la scansione della ricevuta del bonifico dovrà essere inserita fra i documenti.

- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Novi Ligure da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l'esclusione:

- la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.

La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del d.lgs n. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., la garanzia fideiussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.

L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni l'operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, copia conforme all'originale della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l'esclusione dalla gara. Per le altre tipologie di raggruppamento, per quanto compatibile si continua ancora ad applicare la determinazione n. 44/2000 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.

15.3.3.4 CAPITOLATO SPECIALE (Allegato E) debitamente **sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante della ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato va sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento.

15.3.3.5 Attestato di sopralluogo di cui al punto 11 del presente bando

15.3.3.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

1) (Solo nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art.89 del D.lgs. 50/2016) LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART.89 - COMMA 1, rispettando



Città di Novi Ligure
V Settore

scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo e dell'articolo 8) presente disciplinare di gara.

2) Nel caso in cui l'operatore economico partecipi come aggregazione aderente al contratto di rete dovrà presentare la seguente documentazione:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**

3. dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater del d.l. n.5/2009, convertito dalla L. 9 aprile 2009 n. 33:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con allegato **il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero



Città di Novi Ligure
V Settore

copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Attenzione!

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA TECNICA”

L'offerta tecnica dovrà essere composta, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1) Relazione riguardante la componente tecnico-progettuale, suddivisa in 2 paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione di cui al punto 18.1 lett. A) punto 1 del presente bando.

Detta relazione dovrà essere contenuta in un testo che non dovrà superare complessivamente le 5 pagine (no fronte /retro) formato A4., carattere Arial o Times New Roman, corpo 12, per una densità massima di 32 righe per pagina;

2) Relazione riguardante la componente organizzativa suddivisa in paragrafi corrispondenti agli elementi di valutazione di cui al punto 18.1 lett. A punto 2 del presente bando.

Detta relazione dovrà essere contenuta in un testo che non dovrà superare complessivamente le 10 pagine formato A4, carattere Arial o Times New Roman, corpo 12, per una densità massima di 32 righe per pagina;



Città di Novi Ligure
V Settore

3) Relazione contenente l'elenco delle migliorie e servizi aggiuntivi corrispondente agli elementi di valutazione di cui al punto 18.1 lett. A punto 3 del presente bando.

Detta relazione dovrà essere contenuta in un testo che non dovrà superare complessivamente le 5 pagine (no fronte /retro) formato A4, carattere Arial o Times New Roman, corpo 12, per una densità massima di 32 righe per pagina;

Eventuali pagine aggiuntive ai documenti di cui sopra rispetto al numero massimo previsto per ciascun di essi non saranno valutate e quindi considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il concorrente potrà presentare, in aggiunta ai suindicati documenti schede tecniche o brochure illustrative con l'avvertenza che le stesse verranno considerate esclusivamente come ulteriore ausilio per la maggiore comprensibilità dell'offerta e per l'esatta individuazione dei contenuti della stessa, senza però alcun onere di esame da parte della Commissione giudicatrice che baserà le relative valutazioni esclusivamente sui contenuti riportati nell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

La relazione tecnica deve essere firmata a pena di esclusione:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio capogruppo nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma; •
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Nella relazione tecnica può essere inserita apposita dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma, qualora il concorrente ritenga di segnalare alcune informazioni, nell'ambito dell'offerta presentata, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali da sottrarre all'accesso, a norma dell'art. 53, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Tale dichiarazione sarà esaminata solo qualora ricorrano i presupposti di accessibilità dei dati, rimanendo a carico della Stazione appaltante il giudizio di coerenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego di accesso. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti



Città di Novi Ligure
V Settore

interessati. Si fa inoltre presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta" C – Offerta Economica" contiene, a **pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello immesso dal sistema indicante la percentuale di ribasso unico offerto sull' importo posto **base posto in gara di € 75.000,00 (al netto di IVA)**, di cui al punto 2) del presente disciplinare. L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Titolare dell'Impresa individuale, Legale Rappresentante della Società, di consorzi artigiani, cooperativi, stabili, di consorzi e raggruppamenti già costituiti.

In caso di raggruppamento o consorzi di operatori economici non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori temporaneamente raggruppati/consorzati.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha l'obbligo di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera. In base all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. 56/2017,.

Si rammenta che i dati relativi all'offerta economica non vanno inseriti in sezioni diverse da quelle ad essa dedicate pena l'esclusione dalla procedura.

Non saranno ammesse offerte, indeterminate, condizionate, parziali o plurime.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 36 commi 2 e 9 bis, 58, 60 e 95 comma, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate in base all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, da apposita Commissione giudicatrice, nominata dopo il termine di presentazione delle stesse, sulla base dei criteri indicati nel presente bando.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai singoli elementi (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

Si evidenzia che, in fase di esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante verificherà che quanto proposto e indicato nell'OFFERTA TECNICA venga realmente attuato e posto in essere. Allo scopo la stazione appaltante potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta



Città di Novi Ligure
V Settore

la documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l'applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti dal capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando.

Si procederà alla verifica di tale congruità nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, commi 5, 6, e 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE BIENNALE DEL SERVIZIO "PUNTO GIOVANI" SPORTELLLO VIA MARCONI, 66 - NOVI LIGURE		
		PUNTEGGIO
A)	OFFERTA TECNICA	MAX 70 PUNTI
1	COMPONENTE TECNICO - PROGETTUALE	MAX 45 PUNTI
	1.1 caratteristiche delle attività e delle modalità gestionali del Punto Giovani	MAX 25 PUNTI
	1.2 Sinergie da realizzare in collaborazione con il tessuto sociale	MAX 20 PUNTI
2	COMPONENTE ORGANIZZATIVA	MAX PUNTI 20
	2.1 materiali e attrezzature messe a disposizione per l'allestimento dei locali e per la realizzazione delle attività	MAX PUNTI 10
	2.2 Formazione del personale	Max PUNTI 10
3	MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI	MAX PUNTI 5
	3.1 Elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi	MAX PUNTI 5
B)	OFFERTA ECONOMICA	MAX 30 PUNTI
	TOTALE	MAX 100 PUNTI



Città di Novi Ligure
V Settore

ELEMENTI MOTIVAZIONALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALL'OFFERTA TECNICA

A) OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI:

1) COMPONENTE TECNICO – PROGETTUALE (MAX 45 PUNTI)

1.1 Caratteristiche delle attività e delle modalità gestionali del Punto Giovani (MAX PUNTI 25)

Si valuteranno le proposte progettuali e gli interventi atti a fronteggiare, con riferimento ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, i bisogni sociali e giovanili, con particolare riferimento agli ambiti fondamentali delle attività dei servizi medesimi, quali:

- a) modalità di individuazione dei bisogni, soluzioni e metodi organizzativi che possano garantire la massima efficacia nell'acquisizione e nell'erogazione delle informazioni agli utenti, anche tenendo conto della diversità dei destinatari, della natura dei messaggi comunicativi, delle esigenze informative del target di riferimento e dell'evolversi dei bisogni informativi dell'utenza. Adozione di soluzioni innovative in grado di promuovere e comunicare efficacemente le opportunità per la ricerca di lavoro e per gli altri ambiti di servizio (Max 5 punti);
- b) modalità organizzative strutturate e codificate per gestire il contatto con l'utenza ed impiego di metodi organizzativi che possano garantire la massima flessibilità organizzativa e gestionale per affrontare situazioni critiche o impreviste (Max 5 punti);
- c) adozione di modalità strutturate di collegamento con l'ente Comune (Max 5 punti);
- d) adozione di soluzioni progettuali ed organizzative che garantiscano l'accessibilità al servizio per le persone con disabilità (Max 5 punti);
- e) Sistema di monitoraggio dell'utenza (qualitativa e quantitativa) e *customer-satisfaction*. Impiego di soluzioni e metodologie organizzative che possano garantire massima tempestività informativa circa l'andamento del gradimento qualitativo e dell'affluenza quantitativa dell'utenza. La diversificazione nell'utilizzo di strumenti, materiali, tecniche, metodologie per la rilevazione del gradimento; l'ampiezza e la completezza dei dati analizzati; la frequenza e le tempistiche di produzione dei report (Max 5 punti). Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionalmente crescente in ragione della concorrenza dei predetti elementi

1.2. Sinergie da realizzare in collaborazione con il tessuto sociale (MAX PUNTI 20)

Si valuteranno le sinergie da realizzare in collaborazione con il tessuto sociale ed ispirate alla collaborazione, all'integrazione ed alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, (ASL, CSP; Scuole) allo scopo di generare supporto ai giovani nelle scelte di orientamento, migliorare la qualità complessiva dei servizi e la soddisfazione dell'utenza; perseguire la ricerca e l'individuazione di risorse per l'attuazione di progetti mirati alle esigenze e problematiche giovanili:

Parametri di valutazione:

- . punti 0: nessuna collaborazione
- punti 5: collaborazione con un soggetto
- punti 10: collaborazione con due soggetti
- punti 15: collaborazione con tre soggetti



Città di Novi Ligure
V Settore

- punti 20: collaborazione con tre soggetti

2. COMPONENTE ORGANIZZATIVA (MAX PUNTI 20)

2.1 Materiali e attrezzature messe a disposizione per l'allestimento dei locali e per la realizzazione delle attività (MAX PUNTI 10)

Si valuteranno gli allestimenti dei locali, comprese le risorse documentali, strumentali informatiche e tecnologiche, che il concorrente metterà a disposizione nello svolgimento del servizio e delle attività.

La valutazione sarà effettuata sulla base della qualità, attinenza ed innovazione tecnologica delle risorse strumentali che verranno messe a disposizione.

Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionalmente crescente in ragione della concorrenza dei predetti elementi.

2.2 Formazione del personale (MAX Punti 10)

Verrà valutato il programma di formazione ed aggiornamento prodotto direttamente o partecipato all'esterno che l'impresa intende realizzare nel corso dell'esecuzione dell'appalto a favore dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'affidamento, in riferimento alla gestione dei servizi richiesti.

Parametri di valutazione:

- punti 0: Piano assente o non idoneo
- punti 2: Piano formazione generico
- punti 6: piano di formazione con l'indicazione delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori da cui si rilevi una sufficiente crescita professionale del personale impiegato
- punti 10: per piano di formazione con l'indicazione delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori da cui si rilevi una buona crescita professionale del personale impiegato

3 Migliorie e servizi aggiuntivi (MAX PUNTI 5)

Si valuteranno interventi, azioni, attività di servizio, proposte dal concorrente, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle obbligatorie richieste nel Capitolato, che concorrono, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, ad ampliare e migliorare ulteriormente il servizio offerto all'utenza.

Il punteggio sarà attribuito in maniera proporzionalmente crescente in ragione della concorrenza dei predetti elementi.

18.2__METODO ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA



Città di Novi Ligure
V Settore

La valutazione dell'offerta tecnica (punteggio massimo 70 punti) con conseguente attribuzione del punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula

$$Pt(a) = \sum_n (W_i * V(a)_i)$$

Pt(a) = punteggio finale attribuito all'offerta tecnica del concorrente a

W_i = peso attribuito all'elemento i

V(a)_i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra 0 e 1

n = numero totale degli elementi

Σ = sommatoria

I coefficienti V(a)_i sono determinati in conformità a quanto disposto dall'Allegato P del DPR n 207/2010, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Nella definizione dei coefficienti, si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta
- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i
- Infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica

All'offerente che avrà ottenuto la media di 1 sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)_i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica

Per essere ammessi all'apertura dell'offerta economica occorrerà ottenere per l'offerta tecnica presentata un punteggio minimo di 42/70.



Città di Novi Ligure
V Settore

Ai fini della valutazione non saranno presi in considerazione eventuali contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d'opera.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica più bassa verranno attribuiti 30 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori. L'offerta dovrà essere redatta sulla base di quanto previsto dal relativo bando di gara.

Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo, pari a trenta, all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

Non verranno prese in considerazione offerte superiori all'importo a base d'asta.

Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$30 \times \frac{\text{Valore (ribasso) offerto dal concorrente}}{\text{Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente}}$$

L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo

La proposta di aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti con la seguente formula:

$$P_i = A_i + B_i$$

Dove:

- P_i è il punteggio del concorrente i-esimo
- A_i è il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all'Offerta tecnica
- B_i è il punteggio attribuito all'offerta economica.



Città di Novi Ligure
V Settore

A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per il progetto tecnico-organizzativo. In caso d'ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

Resta comunque ferma la possibilità per la stazione appaltante di non aggiudicare in caso di una sola offerta e/o non accoglimento del progetto e/o condizioni proposte o qualora l'offerta risulti incongrua.

La stazione appaltante, qualora ritenga che le offerte tecniche presentate non consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati o non soddisfino completamente le prescrizioni del capitolato speciale, può anche non procedere all'aggiudicazione e indire una nuova gara, ovvero provvedere diversamente al fine di garantire il servizio in oggetto.

In caso di aggiudicazione, il mancato o parziale adempimento di quanto prospettato in sede di offerta, sarà oggetto di contestazione ai fini dell'applicazione delle penali previste all'art. 23 del capitolato speciale e potrà configurare ipotesi di risoluzione secondo quanto previsto all'art. 30 del Capitolato Speciale.

19.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

la gara avrà luogo in prima seduta aperta ai legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati e tramite il sistema MEPA, nella Residenza del Comune in Via Gramsci 11,–Novi Ligure

IL GIORNO 17 settembre con inizio **alle ore 10.00** per l'esame di ammissibilità delle offerte.

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 una volta decorso il termine perentorio per la presentazione delle offerte, provvederà all'esame della documentazione Amministrativa ed avrà la facoltà di sospendere la prima seduta pubblica per riprenderla il giorno o i giorni successivi anche ai fini della conclusione del procedimento di soccorso istruttorio, se attivato. Della decisione di sospensione della seduta e della sua ripresa verrà data comunicazione alle ditte offerenti tramite il sistema MEPA.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari ai sensi dell'art. 77 non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.



Città di Novi Ligure
V Settore

21 – APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice appositamente nominata procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi e all'assegnazione dei punteggi.

Successivamente, in seduta aperta tramite il sistema MEPA la cui data ed ora saranno comunicati alle imprese esclusivamente tramite posta certificata, si procederà a dare lettura dei punteggi attinenti l'offerta tecnica ed all'apertura dell'offerta economica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base agli elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il PUNTEGGIO TECNICO maggiore. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che il Comune di Novi Ligure si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente

E' facoltà del Comune di Novi Ligure di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente disciplinare.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi oggetto dello schema di contratto e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

L'offerente può sciogliersi da ogni vincolo, ex art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, trascorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e sempreché il ritardo non sia a lui imputabile totalmente o parzialmente.

In qualsiasi delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP – che procederà sempre ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:



Città di Novi Ligure
V Settore

- mancata separazione dell'offerta economica, dell'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B.
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a) del Codice in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione delle offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, D.lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Nel caso non venga individuata alcuna offerta anomala, si procederà all'assegnazione del punteggio finale costituito dalla somma dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica ed economica.

Verrà quindi stilata la graduatoria e si procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Chiunque può assistere alle sedute pubbliche. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato *ad hoc* o rivestito di una specifica carica sociale.

22.VERIFICA DELL'ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

L'anomalia sarà valutata dal Rup, con il supporto della Commissione giudicatrice in base alle LINEE GUIDA Anac 3/2016 secondo la procedura di cui all'art. 97, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016

Si valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Sarà valutata la congruità dell'offerta che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con la stessa modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. E' facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La richiesta di giustificazioni e di eventuali precisazioni avverrà esclusivamente a mezzo PEC. A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può



Città di Novi Ligure
V Settore

richiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art 59, comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Il Comune di Novi Ligure, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, c. 1, L. n. 135/2012, 1, c. 449, Il periodo, L. n. 296/2006 e 26, c. 3, L. n. 488/1999, si riserva la piena facoltà di:

a) di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali regionali, aventi parametri prezzo-qualità più convenienti rispetto a quelle della migliore offerta eventualmente individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante;

b) di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all'art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 nel rispetto dei principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

Termine per stipula del contratto: il contratto non può essere stipulato prima dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ex art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento dei Contratti del Comune di novi Ligure l'aggiudicatario può essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione qualora senza giustificato motivo non presenti i documenti richiesti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o non si presenti per la stipulazione nel giorno stabilito. Il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione provvisoria e chiedere il risarcimento dei danni. In tali casi può aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Lo stesso dicasi nel caso di accertata irregolarità di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta.

L'aggiudicazione non equivale a contratto. L'offerente, trascorsi **180** giorni dalla data di aggiudicazione della gara, senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e purché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta.



Città di Novi Ligure
V Settore

Si darà comunicazione dell'esito della gara in base all'art 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stazione appaltante procederà ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 ai controlli delle dichiarazioni del primo classificato in base all'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse il dichiarante decadrà, a norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e si procederà alla conseguente denuncia penale.

La stazione appaltante procederà a richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 97, commi 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante procederà a verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

Nel caso di gara deserta, o nel caso in cui non sia stata presentata nessuna offerta appropriata, si attiverà la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando come previsto dall'art. 63, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al D. Lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia.

Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n.20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro circa **€ 700,00** va compresa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese sulla base delle fatture presentate dal concessionario affidatario della pubblicità, nonché le relative modalità di pagamento.

Il rimborso dovrà riportare la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 83579606C7 in adempimento dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017 n.20)".

Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR PIEMONTE Torino via Confienza n. 10.



Città di Novi Ligure
V Settore

Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ex art 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 dalla pubblicazione sulla Guri per atti immediatamente lesivi.

Ufficio al quale richiedere informazione sulla presentazione del ricorso: Servizio – e-mail: aff.sociali@comune.noviligure.al.it

Ad integrazione di quanto disposto dalle “Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi sociali” facente parte della documentazione relativa al bando MEPA “Servizi Sociali”, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

Ai sensi dell’art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.

Il servizio potrà avere inizio anche sotto le riserve di legge in caso d’urgenza previa redazione di apposito verbale di consegna.

Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà:

- a) Prestare la cauzione definitiva;
- b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) Presentare la Polizza di copertura assicurativa
- d) Nel caso di ATI: presentazione di atto costitutivo;

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’art. 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine e qualora si renda necessario, l’Affidatario si impegna ad effettuare incontri preventivi con le organizzazioni sindacali per cercare possibili soluzioni a tutela dei lavoratori occupati.

Il personale impiegato nel servizio è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e quello approvato dal Comune di Novi Ligure con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del Soggetto esecutore al Comune.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE



Città di Novi Ligure
V Settore

Qualora insorgano controversie tra il Comune di Novi Ligure e la ditta aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del capitolato speciale d'appalto e del contratto è competente il Foro di Alessandria, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (nel seguito anche "Codice privacy") e s.m.i. Il Comune di Novi Ligure fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Novi Ligure, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Novi Ligure per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente/aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Novi Ligure ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Novi Ligure, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti al Comune di Novi Ligure potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dal concorrente non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice Privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice Privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Novi Ligure in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere: trattati dal personale del Comune di Novi Ligure che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della società che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; comunicati a professionisti che prestino attività di consulenza od assistenza al Comune di Voghera in ordine al



Città di Novi Ligure
V Settore

procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati, per il controllo delle dichiarazioni presentate dai concorrenti alla Procura della Repubblica competenza, all'Agenzia delle Entrate competenza, alla Provincia competente per le

verifiche sul rispetto nella normativa disabili ex lege 68/1999, alla Banca Dati Antimafia, allo Sportello unico per l'acquisizione d'ufficio del Durc;

- comunicati ai soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto previsto dalla Determinazione

AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo/ribasso di aggiudicazione

dell'appalto, sono diffusi tramite il sito internet www.comune.noviligure.al.it.

Le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in

applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal Comune di Novi Ligure, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.noviligure.al.it sezione amministrazione trasparente

Periodo di conservazione dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'aggiudicatario. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato.

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In



Città di Novi Ligure
V Settore

generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Si informa che i dati di contatto sono i seguenti:

Titolare del Trattamento dei dati: Comune di Novi Ligure nella persona del Sindaco *pro-tempore* dr. Gian Paolo Cabella, recapito postale: Novi Ligure (AL) via Paolo Giacometti n. 22, Tel.0143/772207 - Email segretario@comune.noviligure.al.it .PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it.

Responsabile interno del trattamento dei dati: Comune di Novi Ligure nella persona del Dirigente del V settore Dr.ssa Roberta Nobile, recapito postale: Novi Ligure (AL), Via Antonio Gramsci n. 11, telefono: 0143/772224 – Email rnobile@comune.noviligure.al.it, PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it.

Responsabile della protezione dati (RPD): avv. Ramello Massimo – Email: info@sireinformatica.it; info@pec.sireinformatica.it

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 è la dott.ssa Roberta Nobile, Dirigente del Settore V – Ufficio Affari Sociali del Comune di Novi Ligure
Novi Ligure, lì
f.to Il Dirigente Settore V
Dr. Roberta Nobile